

OGGETTO: Incarico la fornitura di gerani e messa a dimora nelle fioriere su proprietà dei Comuni di Malosco e Sarnonico

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di gerani per aiuole e fioriere sparsi nei centri abitati del Comune di Malosco e di Sarnonico con contestuale ideazione di aiuole allo scopo predisposte;

ritenuto di dover procedere ad affidare l'incarico della fornitura in parola ad una ditta esterna specializzata nel settore;

atteso che, in materia di acquisizione di beni, di servizi e di prestazioni, la normativa di riferimento risulta essere quella disposta dalla L.P. n. 23/1990 e s.m. ed il suo regolamento di attuazione, dal D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm. e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, nonché dalla recente normativa contenuta nell'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95 (c.d. "spending review") convertito con modifiche in L. 07.08.2012 n. 135;

rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;

atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che "successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto". Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488;

posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;

vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale;

verificata l'assenza sul mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento, e sulla piattaforma MEPA-CONSIP di convenzioni o bandi riguardanti la fornitura e posa di fiori compresa l'ideazione delle aiuole e ritenuto conseguentemente di procedere a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21, della L.P. 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.

ritenuto di procedere all'affido dell'incarico in parola, a trattativa privata, in quanto l'importo della fornitura del servizio richiesto non supera il limite per il quale è ammesso il ricorso alla trattativa privata diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23;

rilevato conseguentemente che a seguito di richiesta formulata dall'Amministrazione, le ditte Ianes Bruno di Sarnonico e Marini Daniela di Fondo hanno fatto pervenire la loro migliore offerta per la fornitura di gerani e messa a dimora nelle fioriere nonché per la ideazione di aiuole su proprietà comunale, rispettivamente di € 743,04 ed € 459,94

ritenuti congrui suddetti costi rispetto ai valori di mercato nonché le suddette ditte idonee a gli incarichi richiesti;

considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13/08/2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

vista la deliberazione consiliare n. 2 del 11.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018;

vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm., con particolare riferimento all'art. 21 comma 2 lettera H e comma 4, ed il relativo regolamento di attuazione;

vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal Segretario dell'Unione ai sensi rispettivamente dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPR n. 28.01.1999 n. 4/L, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di incaricare, per quanto esposto in premessa, la ditta Ianes Bruno di Sarnonico della fornitura di gerani e messa a dimora nelle fioriere e della creazione di aiuole su proprietà comunale nel Comune di Sarnonico al costo di € 743,04 compresa IVA e la ditta Marini Daniela di Fondo per la fornitura di gerani e messa a dimora nelle fioriere e della creazione di aiuole su proprietà comunale nel Comune di Malosco al costo di € 459,94, come da preventivi allegati;
2. di imputare la spesa di € 1.202,98 derivante dal presente atto per € 743,04 al cap. 1310 - cod. 1090603 e per € 459,94 al cap. 274 - cod. 1010502 dell'esercizio finanziario in corso che presentano adeguata disponibilità;
3. di dare atto che il contratto si perfeziona mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 13 c. 2 e dell'art. 15 c. 3 della L.P. 23/1990;
4. di precisare che nessuna maggiore prestazione è autorizzata né tantomeno dà diritto al corrispettivo, se non preventivamente autorizzata con atto scritto del Responsabile del Servizio competente e regolarmente impegnata a bilancio;

5. di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
6. di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.